

Responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero e sottrazione di minori



Unità tematica 1

Responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero

Contenuto

1. Responsabilità genitoriale: Competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento Bruxelles II bis.....	3
1.1. Introduzione	3
1.2. Competenza giurisdizionale ai sensi di Bruxelles II bis.....	5
1.2. a. Competenza generale – Articolo 8	7
1.2. b. Competenza giurisdizionale speciale – Articolo 9	8
1.2. c. Competenza giurisdizionale speciale - Articolo 12(1)	12
1.2. d. Competenza giurisdizionale speciale - Articolo 12(3)	14
1.3. Gestione dei conflitti di competenza giurisdizionale.....	16
1.3. a. Principio di litispendenza – Articolo 19(2).....	16
1.3. b. Trasferimento del caso – Articolo 15	21
.....	21
1.3. c. Competenza giurisdizionale d’urgenza – Provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 20	22
2. sottrazione transfrontaliera di minore nell’UE.....	24
2.1. Ambito	24
2.2. Testi giuridici pertinenti.....	25
2.3. Definizioni	28
2.4. Domanda di ritorno di minore sottratto.....	29
2.5. Provvedimento di ritorno	36
2.6. Provvedimento contro il ritorno.....	36
3. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.....	41
3.1. Introduzione	41
3.2. Principio di reciproco riconoscimento delle decisioni	41
3.3. Esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale ai sensi di Bruxelles II bis.....	45
3.4. Esecutività del diritto di visita.....	45

1. Responsabilità genitoriale: Competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento Bruxelles II bis

1.1. Introduzione


Ambito

Regolamento 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 [GU \[2003\] L 338/1](#); conosciuto come Bruxelles II rivisto o Bruxelles II bis

- La libera circolazione dei cittadini in Europa ha portato alla costituzione di famiglie "internazionali" in cui genitori di diversa cittadinanza vivono in un paese che non è quello da cui provengono. Questa situazione, quando insorgono controversie familiari che coinvolgono i figli, può causare incertezza riguardo al paese in cui il caso debba essere trattato e agli eventuali effetti transfrontalieri di una decisione.
- Il regolamento riguarda la competenza relativa alle controversie sulla responsabilità genitoriale, con individuazione delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere il caso. Riguarda, inoltre, il riconoscimento e l'esecuzione di eventuali decisioni successive all'interno dell'UE, ossia gli effetti giuridici di tali decisioni al di fuori dello Stato membro che ha emanato la decisione.
- Quando l'autorità giurisdizionale è competente a pronunciarsi su una controversia ai sensi di Bruxelles II bis, la risoluzione della controversia stessa e il diritto sostanziale applicato, le decisioni sul benessere del bambino e il provvedimento da emanare sono adottati ai sensi del diritto di famiglia dello Stato membro. Il diritto UE individua l'autorità giurisdizionale competente e garantisce riconoscimento ed esecuzione della decisione negli altri Stati membri. Non agisce sul diritto sostanziale di famiglia degli Stati membri.
- Bruxelles II bis crea un regime di tutela dei minori nell'ambito delle controversie all'interno dell'UE
 - o Tutele generali previste dall'articolo 24 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) e tutela del diritto dei minori di essere ascoltati; far sì che le decisioni siano rese nel loro interesse superiore e che essi abbiano contatti con i due genitori
 - o Il minore non deve mai essere lasciato senza un'autorità giurisdizionale che ne protegga gli interessi
 - o Il diritto UE deve collaborare con il diritto sostanziale nazionale in materia di controversie familiari
 - o Le autorità giurisdizionali nazionali devono collaborare a livello transfrontaliero per la tutela dei minori

- Bruxelles II bis ricorre al principio di fiducia reciproca e di reciproco riconoscimento delle decisioni, come base del regolamento e per garantirne il corretto funzionamento:
 - o armonizzare la competenza giurisdizionale per garantire il riconoscimento delle decisioni in tutta l'UE;
 - o le controversie familiari internazionali devono essere risolte in una sede adatta per tutelare interessi e diritti del minore, nonché per essere riconosciute ed eseguite in tutti gli altri Stati membri.
- Bruxelles II bis prevale su altri strumenti internazionali

Ambito di applicazione



Il Regolamento Bruxelles II bis si applica alle controversie in materia di responsabilità genitoriale aventi dimensione internazionale. Riguarda le controversie internazionali fra Stati membri UE, ad esclusione della Danimarca. A livello di materia trattata, [l'articolo 1](#) stabilisce che il regolamento si occupa delle controversie riguardanti:

- diritto di affidamento e diritto di visita;
- tutela, curatela ed altri istituti analoghi;
- designazione e funzioni di qualsiasi persona avente la responsabilità della persona o dei beni del minore
- collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
- misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore

[Causa C-435/06 C \[2007\] E.C.R. I-10141](#)

I termini nel regolamento devono essere definiti in modo autonomo rispetto alla legge nazionale dalla Corte di giustizia europea, al fine di garantire ai minori parità di trattamento in tutta l'UE

"Responsabilità genitoriale" è un'espressione ampia che concerne "diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore".
(para 53)

1.2. Competenza giurisdizionale ai sensi di Bruxelles II bis

Caso di studio

Marilyn (M) e Jack (J) sono spagnoli e sposati in Spagna, da 12 anni. Blossom (B), 10 anni, è la loro unica figlia, di cittadinanza spagnola. La famiglia ha traslocato in Olanda due anni fa perché Jack vi ha trovato lavoro. In Olanda, Blossom frequenta una scuola di lingua inglese e ha stretto molte amicizie. Le famiglie di origine di Marilyn e Jack, che vivono in Spagna, vengono visitate regolarmente durante le vacanze scolastiche di Blossom.

Il matrimonio di Jack e Marilyn fallisce. Marilyn presenta istanza di divorzio in Spagna e progetta di tornare a vivere in Spagna. Jack vuole rimanere in Olanda, dove lavora. Sia Marilyn che Jack vogliono l'affidamento di Blossom.

- Quale autorità giurisdizionale deve decidere sul futuro di B?

- Se viene emanata una decisione e M e J vivessero in paesi diversi, come viene data esecuzione degli accordi nei due paesi?

La prima domanda riguarda la competenza giurisdizionale. Quale autorità è competente a conoscere la controversia sul bene di Blossom e a emettere gli ordini relativi ad affidamento e diritto di visita?

1.2. a. Competenza generale – Articolo 8

Articolo 8(1) – Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.

Nel regolamento, la residenza abituale rappresenta il criterio centrale di collegamento. L'autorità giurisdizionale nazionale determina il luogo in cui il minore risiede abitualmente. Un'autorità giurisdizionale è competente ai sensi dell'articolo 8 quando il minore risiede abitualmente all'interno del territorio. Trovare la residenza abituale del minore equivale a trovare l'autorità giurisdizionale che ha il legame più sostanziale con il minore.

[Causa C-523/07 A \[2009\] E.C.R. I-02805](#) – La residenza abituale del minore è il luogo in cui si trova il centro di interessi del minore. Deve esistere una certa integrazione da parte del minore nel suo ambiente sociale e familiare. Considerare:

- durata e regolarità della residenza in uno Stato membro;
- condizioni e ragioni del soggiorno nel territorio e del trasloco della famiglia;
- cittadinanza del minore;
- luogo della frequenza scolastica;
- relazioni familiari e sociali del minore;
- conoscenze linguistiche.

Torna al caso di studio

- Dove risiede abitualmente Blossom?

Blossom vive in Olanda da 2 anni, con il nucleo familiare che ha traslocato per motivi di lavoro, e passa le vacanze in Spagna. Ha la cittadinanza spagnola. Frequenta una scuola olandese, ma con l'insegnamento in lingua inglese. Blossom parla spagnolo, inglese e un po' di olandese. Ha amici in Olanda. In Spagna ha sia amici che parenti.

Domanda 1: Dove risiede abitualmente Blossom? (seleziona)

Spagna - Olanda

1.2. b. Competenza giurisdizionale speciale – Articolo 9

L'articolo 8 rappresenta il più importante criterio di competenza giurisdizionale; l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il minore risiede abitualmente è, di norma, la più appropriata per conoscere eventuali controversie riguardanti il minore. In alcune circostanze, può risultare appropriato adire un'autorità giurisdizionale diversa.

- Articolo 8(2) – Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.
- Articolo 10 – Competenza nei casi di sottrazione internazionale di minori (vedi corso di formazione a distanza, Unità tematica 1, Parte 2)

Controversia in materia di diritto di visita a minori che si sono trasferiti

Articolo 9(1) – In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all'articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.

- Eccezione limitata all'articolo 8, in cui il minore viene trasferito lecitamente fra Stati membri.
- L'articolo 9 consente di adattare il diritto di visita nella precedente residenza abituale del minore per garantire una relazione costante fra minore e genitore, anche se il minore ha cambiato la residenza abituale.
- Cerca di far sì che il diritto di visita sia modificato nella precedente residenza abituale in modo che gli accordi siano vigenti non appena il minore si trasferisce in un altro Stato membro.
- Si applica solo al lecito trasferimento dei minori fra Stati membri.

Torna al caso di studio

Le autorità giurisdizionali olandesi accordano a Marilyn l'affidamento di Blossom e a Jack il diritto di visita. J ospita B ogni weekend. Successivamente M chiede l'autorizzazione all'autorità giurisdizionale olandese di trasferirsi con B in Spagna. M e B si trasferiscono in Spagna.

- B si trasferisce in Spagna con l'autorizzazione dell'autorità giurisdizionale olandese – Trasferimento lecito
- B deve essere ora abitualmente residente in Spagna
- L'autorità giurisdizionale olandese mantiene la propria competenza per tre mesi (residenza abituale precedente di B)
- J può modificare la decisione sul suo diritto di visita dinanzi all'autorità giurisdizionale olandese, dato che egli è ancora residente in Olanda

Funzionamento dell'articolo 9, Bruxelles II bis

Controversia in materia di diritto di visita a minori che si sono trasferiti

Articolo 9(1) – In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all'articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.

Stato membro (a)




Marilyn (M) e Jack (J) si sono sposati nello Stato membro (a) e hanno una figlia, Blossom (B). Sono tutti abitualmente residenti nello SM(a) ma M è cittadina dello SM(b).



Stato membro (b)



Stato membro (a)




J e M divorziano nello SM(a). L'autorità giurisdizionale dello SM(a) assegna a M l'affidamento di B e a J il diritto di visita nei confronti di B nei fine settimana e nelle vacanze scolastiche.



Stato membro (b)





1.2. c. Competenza giurisdizionale speciale - Articolo 12(1)

Trattare una controversia in materia di responsabilità genitoriale unitamente ad una causa di divorzio

Articolo 12(1) – Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio ... sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

(a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

(b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore.

- L'articolo 12(1) lega la competenza giurisdizionale sul divorzio, disciplinata dall'articolo 3 Bruxelles II bis, alla competenza giurisdizionale sulle controversie associate in materia di responsabilità genitoriale. Una disposizione sensata, che permette alla stessa autorità giurisdizionale di decidere sia in merito al divorzio che ai futuri accordi fra ex coniugi riguardo agli eventuali figli.
- L'articolo 12(1) non è limitato ai figli nati dal matrimonio, per i quali entrambi gli ex coniugi sono titolari della responsabilità genitoriale. L'articolo riguarda anche i casi in cui solo uno dei genitori possa essere investito della responsabilità genitoriale (es.: presenza di figliastri da matrimoni precedenti). Gli accordi fra ex coniugi che riguardano eventuali figli saranno trattati dalla stessa autorità giurisdizionale.

Torna al caso di studio

Il matrimonio di Jack e Marilyn fallisce. M presenta istanza di divorzio in Spagna e progetta di tornare a vivere in Spagna. J vuole rimanere in Olanda, dove lavora. Sia M che J vogliono l'affidamento di Blossom.

B ha la residenza abituale in Olanda ai sensi dell'articolo 8. M adisce con successo l'autorità giurisdizionale spagnola in merito al procedimento di divorzio e asserisce che anche il procedimento relativo all'affidamento della figlia debba essere trattato in Spagna. J vuole che sia l'autorità giurisdizionale olandese ad occuparsi della controversia sull'affidamento ai sensi dell'articolo 8.

Domanda: Cosa occorre, ai sensi dell'articolo 12(1), affinché il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale sia trattato dall'autorità giurisdizionale spagnola unitamente al procedimento di divorzio fra M e J? (seleziona)

- Sia M che J devono essere titolari della responsabilità genitoriale su B e J deve accettare espressamente la competenza della Spagna

Risposta sbagliata.

M e J sono entrambi titolari della responsabilità genitoriale su B e devono entrambi accettare la competenza giurisdizionale della Spagna. Competenza che deve essere conforme all'interesse superiore del minore.

- Sia M che J devono accettare la competenza dell'autorità giurisdizionale spagnola; e tale competenza in Spagna deve essere conforme all'interesse superiore del minore

Risposta esatta.

Le disposizioni dell'articolo 12(1) sono cumulative. M e J sono entrambi titolari della responsabilità genitoriale su B e, quindi, devono entrambi accettare la competenza giurisdizionale della Spagna. La competenza deve essere conforme all'interesse superiore del minore.

L'autorità giurisdizionale spagnola valuta se la competenza della Spagna è conforme all'interesse superiore del minore (valutazione dell'interesse superiore). Se accettata, la competenza dell'autorità giurisdizionale spagnola durerà fino alla decisione finale di divorzio o alla decisione sulla responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 12(2).

- J deve essere titolare della responsabilità genitoriale su B e la competenza in Spagna deve essere conforme all'interesse superiore del minore

Risposta sbagliata.

M e J sono entrambi titolari della responsabilità genitoriale su B e devono accettare la competenza giurisdizionale della Spagna. Competenza che deve essere conforme all'interesse superiore del minore.

1.2. d. Competenza giurisdizionale speciale - Articolo 12(3)

Stato membro con cui il minore ha un legame sostanziale

Articolo 12(3) – Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 12(1) se:

(a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato

(b) la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all'interesse superiore del minore.

- L'articolo 12(3) offre una certa flessibilità nei casi in cui il minore abbia un legame con più di uno Stato, ma rappresenta una deroga all'articolo 8, in cui la competenza si basa sulla residenza abituale del minore. Di norma, l'autorità giurisdizionale della residenza abituale del minore è la più adatta a trattare il caso.
- I requisiti dell'articolo 12(3) sono cumulativi e devono essere tutti dimostrati prima dell'assunzione di competenza. Saranno interpretati rigidamente, dato che l'articolo 12(3) rappresenta una deroga all'articolo 8.

Requisiti:

1. Legame sostanziale con lo Stato diverso dallo Stato di residenza abituale del minore: un titolare della responsabilità genitoriale vi risiede o il minore è cittadino di tale Stato
2. Il requisito (1) può essere facilmente dimostrabile se genitori e minore sono in Stati membri diversi
3. La competenza dell'autorità giurisdizionale alternativa è conforme all'interesse superiore del minore

- Il requisito (1) può essere facilmente dimostrabile se genitori e minore sono in Stati membri diversi
- Requisito (3) – La questione importante è l'interesse superiore del minore.

o Si presume che trattare il caso dinanzi all'autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del minore, ai sensi dell'articolo 8, sia, di norma, nell'interesse superiore del minore, in quanto è probabile che la maggior parte delle informazioni sul suo benessere e sulle sue relazioni sia reperibile in tale luogo e che la controversia trattata in tale Stato perturbi meno la vita del minore. life.

o Ai fini del ricorso all'articolo 12(3) deve esserci una chiara ragione attinente al benessere del minore.

1.3. Gestione dei conflitti di competenza giurisdizionale

1.3. a. Principio di litispendenza – Articolo 19(2)

Ai sensi dell'articolo 16, l'autorità giurisdizionale si considera adita:

- alla data in cui la domanda giudiziale è depositata presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia ommesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto; o
- se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve.

In talune circostanze, per lo stesso procedimento viene adita più di una autorità giurisdizionale in più di un paese. L'articolo 19(2) disciplina queste situazioni ricorrendo al principio di litispendenza.

Articolo 19(2) – Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

- Qualora due autorità giurisdizionali vengano adite per una domanda sullo stesso minore, aventi il medesimo oggetto, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita ha la precedenza. L'autorità successivamente adita deve sospendere il procedimento finché l'autorità preventivamente adita non ha accertato la propria competenza a conoscere la causa.

o Occorre determinare se le due domande riguardano lo stesso minore e hanno il medesimo oggetto e il medesimo titolo. Se riguardano due oggetti diversi, due procedimenti diversi, le domande possono essere portate avanti da autorità giurisdizionali distinte, purché entrambe competenti.

- Se competente ai sensi di Bruxelles II bis, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita si occupa delle questioni sostanziali in materia di responsabilità genitoriale e emette una decisione. L'autorità successivamente adita si dichiara incompetente.

- Se non è competente ai sensi di Bruxelles II bis, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita rinuncia ad occuparsi del caso. L'autorità successivamente adita può riaprire il procedimento e valutare se è competente a conoscere il caso.

Punti da prendere in esame:

1. L'autorità giurisdizionale è preventivamente o successivamente adita nel procedimento?
2. I casi riguardano lo stesso minore, e hanno medesimo oggetto e titolo?
3. Se sì, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita ha la precedenza e può determinare la propria competenza ai sensi di Bruxelles II bis.

Torna al caso di studio

Marilyn e Jack vogliono entrambi l'affidamento di Blossom. B rimane in Olanda. M presenta domanda giudiziale in Spagna ai sensi dell'articolo 12(3) e sulla base di un legame sostanziale fra B e la Spagna, fondato sulla sua cittadinanza. J presenta domanda giudiziale in Olanda ai sensi dell'articolo 8 e sulla base della residenza abituale di B in Olanda. A livello temporale, la prima domanda presentata è quella di M.

- Si tratta dello stesso procedimento, fra le stesse parti, ma dinanzi a autorità giurisdizionali diverse.
- L'autorità giurisdizionale spagnola è stata preventivamente adita ed ha il diritto di esaminare la propria competenza.
- L'autorità giurisdizionale olandese deve sospendere il procedimento finché l'autorità giurisdizionale spagnola non avrà determinato se è competente a conoscere il caso.

Qual è l'esito probabile?


- L'autorità giurisdizionale spagnola si dichiara incompetente se J non accetta l'audizione in Spagna ai sensi dell'articolo 12(3) e se l'audizione in Spagna non è nell'interesse superiore di B. Dato che B rimane in Olanda, è improbabile che un'audizione in Spagna sia nel suo interesse superiore.



- L'autorità giurisdizionale olandese può, quindi, riaprire il procedimento avviato dalla domanda giudiziale di J e valutare se B risiede abitualmente in Olanda per acquisire la competenza ai sensi dell'articolo 8.

Funzionamento dell'articolo 19(2), Bruxelles II bis

Funzionamento del principio di litispendenza per risolvere conflitti di competenza giurisdizionale


Articolo 19(2) – Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.








3. L'autorità giurisdizionale dello SM(a) valuta se è competente ai sensi dell'articolo 12(3). M non accetta l'udienza nello SM(a), quindi l'autorità giurisdizionale si dichiara incompetente.



4. L'autorità giurisdizionale dello SM(b) può quindi riaprire il procedimento e valutare se è competente ai sensi dell'articolo 8, Bruxelles II bis.



5. B ha la residenza abituale nello SM(b), quindi l'autorità giurisdizionale dello SM(b) è competente a conoscere il caso. Una volta determinata la competenza, procederà esaminando le questioni sostanziali.

1.3. b. Trasferimento del caso - Articolo 15

Articolo 15(1) – In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatta a trattare il caso (...) e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore, possono: a) interrompere l'esame del caso (...) e invitare le parti a presentare domanda all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro oppure b) chiedere all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza.

- L'articolo 15 rappresenta un'eccezione al principio generale secondo cui l'autorità giurisdizionale preventivamente adita si occupa del caso qualora sia competente ai sensi del regolamento.
- L'articolo 15 riguarda la situazione in cui sia più adatta a conoscere il caso l'autorità giurisdizionale di un altro Stato che abbia un legame sostanziale con la controversia. Si tratta di un'eccezione sottoposta a rigoroso controllo e interpretata in modo rigido.

Deve essere dimostrato che:

- Il caso debba essere trasferito all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro UE che deve essere più adatta a trattare il caso.
- Che il minore abbia un legame particolare con l'altro Stato membro, in quanto:
 - o residenza abituale, che è cambiata, del minore, successive all'adizione dell'autorità giurisdizionale;
 - o precedente residenza abituale del minore;
 - o paese di cittadinanza del minore
 - o residenza abituale di un titolare della responsabilità genitoriale; oppure
 - o nei casi riguardanti i beni del minore, il luogo in cui si trovano tali beni
- Che il trasferimento sia nell'interesse superiore del minore

Le disposizioni dell'articolo 15 sono cumulative: esse devono essere tutte dimostrate prima che l'autorità giurisdizionale conceda il trasferimento del caso ad altra autorità. Più è stretto il legame del minore con l'autorità giurisdizionale

alternativa e più legata la controversia al Paese, tanto più è probabile che l'autorità giurisdizionale sia più adatta a trattare il caso, e che il trasferimento sia nell'interesse superiore del minore.

1.3. c. Competenza giurisdizionale d'urgenza – Provvedimenti provvisori ai sensi dell'articolo 20

Articolo 20(1) – In casi d'urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

- L'articolo 20 consente all'autorità giurisdizionale di adottare provvedimenti provvisori e cautelari qualora, nel territorio, il minore sia a rischio, pur non essendo disponibili per l'autorità giurisdizionale stessa, ai sensi del regolamento, criteri di competenza per intervenire.
- Il ricorso all'articolo 20(1) è sottoposto a severo controllo; esso non può compromettere il normale uso dei criteri di competenza giurisdizionale di cui al regolamento.
- L'articolo 20 riguarda la situazione in cui il minore è presente sul territorio ed è a rischio, e in cui l'autorità giurisdizionale non sarebbe tuttavia competente, ad es. perché il minore risiede abitualmente in un altro Stato membro.

Nella [Causa C-523/07 A \[2009\] E.C.R. I-02805](#) figli e genitori erano di cittadinanza svedese, trasferiti in Finlandia, con continui spostamenti da una località all'altra, senza fissa dimora né scolarizzazione per i figli. Le autorità finlandesi hanno assunto l'affidamento temporaneo dei minori.

- L'autorità giurisdizionale finlandese aveva facoltà di assumere l'affidamento dei minori se essi avevano ancora la residenza abituale in Svezia? (La competenza sarebbe stata delle autorità giurisdizionali svedesi ai sensi dell'articolo 8).
- L'azione intrapresa dall'autorità giurisdizionale finlandese era di natura "provvisoria" e "cautelare"?

[Causa C-523/07 A \[2009\] E.C.R. I-02805](#) Corte di giustizia europea, para 47:

- *Dalla formulazione dell'articolo 20(1) consegue che l'adozione di provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale da parte dei giudici degli Stati membri che non sono competenti a conoscere nel merito è subordinata al rispetto di tre condizioni cumulative: i provvedimenti devono essere urgenti; devono essere adottati nei confronti di persone o beni presenti nello Stato membro in cui è situato il giudice investito della causa; e devono avere carattere provvisorio.*
- I minori devono trovarsi in una situazione atta a nuocere gravemente al loro benessere, la quale giustifica pertanto l'adozione immediata di provvedimenti di tutela. La forma dei provvedimenti cautelari adottati viene decisa in base a quelli previsti dalla legge interna, ma deve essere provvisoria, nel senso che il provvedimento non deve risolvere in modo permanente il futuro del minore.

o Se i minori fossero stati residenti abitualmente in Finlandia, il giudice finlandese avrebbe potuto adottare provvedimenti sostanziali per tutelare i minori in Finlandia.

o Se i minori fossero stati residenti abitualmente in Svezia, il giudice finlandese avrebbe potuto adottare provvedimenti provvisori cautelari per tutelare i minori fino all'adizione dell'autorità giurisdizionale svedese. Assumere l'affidamento temporaneo dei minori sarebbe un "provvedimento provvisorio e cautelare".

2. Sottrazione transfrontaliera di minore nell'UE

2.1. Ambito

Questa parte del corso riguarda la situazione in cui un genitore trasferisca o trattenga illecitamente il figlio in un altro paese. Concerne unicamente la sottrazione da parte di un genitore e non da parte di terzi. Questo capitolo si occupa esclusivamente degli aspetti civili della sottrazione transfrontaliera di minori, della domanda di ritorno del minore e della risoluzione della controversia riguardo alla responsabilità genitoriale sul minore. Non riguarda l'azione penale nei confronti del genitore che sottrae il minore (materia disciplinata diversamente nei vari Stati).

Per maggiori informazioni sui casi di sottrazione internazionale di minori, vedere l'analisi statistica che il professor Nigel Lowe ha condotto per la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.

2.2. Testi giuridici pertinenti

A livello UE, il Regolamento Bruxelles II bis si occupa di responsabilità genitoriale e sottrazione internazionale di minori (Regolamento 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento 1347/2000 GU [2003] L 338/1, [qui disponibile](#)). La Commissione europea ha elaborato una [Guida pratica](#) all'applicazione di tale strumento.

Questo regolamento deve essere applicato unitamente alla Convenzione dell'Aja sulla sottrazione di minori (Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, [qui disponibile](#)). Ciò è confermato dal considerando 17 e dall'articolo 11 del regolamento. L'articolo 60 e) stabilisce che il Regolamento Bruxelles II bis prevale sulla Convenzione dell'Aja relativa alla sottrazione di minori nelle relazioni con gli Stati membri. Leggendo congiuntamente le disposizioni, si evince che:

- quando un minore viene sottratto da uno Stato membro UE e condotto in un altro, si applica la Convenzione dell'Aja, ma integrata dal Regolamento Bruxelles II bis (illustrato più avanti al punto 4);
- quando un minore viene sottratto da uno Stato contraente della Convenzione dell'Aja al di fuori dell'UE e condotto in uno Stato membro UE, o da uno Stato membro UE ad uno Stato contraente della Convenzione dell'Aja al di fuori dell'UE, si applica la Convenzione dell'Aja.

Si osservi che tutti gli Stati membri UE aderiscono alla Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori, che conta più di [80 Stati aderenti](#).

Per comprendere l'interazione fra il Regolamento Bruxelles II bis e la Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori, occorre tenere presente il contesto e gli obiettivi di questi due strumenti. La Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori è uno strumento globale, che ha l'obiettivo di far tornare a casa il prima possibile i minori sottratti. La convenzione non si occupa del problema sottostante delle controversie fra genitori riguardo alla responsabilità genitoriale sui minori né della questione di dove i minori debbano risiedere. Il Regolamento Bruxelles II bis, dall'altro lato, offre un corpus più ampio di norme: si applica alle questioni di responsabilità genitoriale, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati, non sposati o divorziati. Si applica a tutti gli aspetti della responsabilità genitoriale, compresa, senza limitazione, la sottrazione internazionale di minori condotti in un altro Stato membro UE. Nell'emanare il Regolamento Bruxelles II bis, l'Unione europea ha cercato di disciplinare in modo complessivo la materia della responsabilità genitoriale, inclusi gli aspetti di diritto civile riguardanti la sottrazione internazionale di minori. Tuttavia, il legislatore ha lasciato intatta la

Convenzione dell'Aja per le situazioni di sottrazione di minori fra Stati membri UE e Stati terzi.

Situazioni di responsabilità genitoriale, sottrazione di minori e testi giuridici applicabili

(Ai fini della tabella riportata di seguito, la Danimarca deve essere considerato alla stregua di uno Stato terzo, dato che il Regolamento Bruxelles II bis non è in vigore in tale Stato membro)

Situazione	Applicazione di Bruxelles II bis	Applicazione della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori
Caso di responsabilità genitoriale e genitori non sposati: determinazione della competenza giurisdizionale	sì	no
Caso di responsabilità genitoriale e genitori sposati: determinazione della competenza giurisdizionale	sì	no
Caso di responsabilità genitoriale e genitori divorziati: determinazione della competenza giurisdizionale	sì	no
Luogo dove i minori devono risiedere dopo il divorzio: determinazione della competenza giurisdizionale	sì	no
Domanda di autorizzazione di trasferimento di minori in un altro Stato membro UE: determinazione della competenza giurisdizionale	sì	no
Domanda di ritorno di minori illecitamente trasferiti o trattenuti in	sì	sì

un altro Stato membro UE		
Domanda di ritorno di minori illecitamente trasferiti o trattenuti in uno Stato terzo (Stato non membro)	no	sì
Valutazione dei motivi per un provvedimento contro il ritorno di minori illecitamente trasferiti o trattenuti in un altro Stato membro UE	sì	sì
Valutazione dei motivi per un provvedimento contro il ritorno di minori illecitamente trasferiti o trattenuti in uno Stato terzo (Stato non membro)	no	sì
Cooperazione fra autorità centrali riguardo ai minori illecitamente trasferiti o trattenuti in un altro Stato membro UE	sì	sì
Cooperazione fra autorità centrali riguardo ai minori illecitamente trasferiti o trattenuti in uno Stato terzo (Stato non membro)	no	sì
Luogo dove i minori dovranno risiedere dopo il ritorno dal luogo in cui sono stati illecitamente trasferiti o trattenuti	sì	no
Luogo dove i minori dovranno risiedere dopo un provvedimento contro il ritorno emanato da un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro UE	sì (seconda possibilità di ritorno – Vedi più avanti)	no
Luogo dove i minori dovranno risiedere dopo un provvedimento contro il ritorno emanato da	Se minori ancora abitualmente residenti nell'UE: Sì Se minori abitualmente residenti in	no

un'autorità giurisdizionale in uno Stato terzo (Stato non membro)	uno Stato terzo: no	
Esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale in altri Stati membri UE	sì	no

Esistono altre convenzioni sulla sottrazione internazionale di minori, come la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, firmata sotto l'egida del Consiglio d'Europa a Lussemburgo il 20 maggio 1980, [qui disponibile](#). Esistono anche numerosi trattati bilaterali.

Il Regolamento Bruxelles II bis prevale su tali strumenti (vedi [articoli 59 e 60](#) del regolamento)

2.3. Definizioni

La sottrazione internazionale di minori può concretizzarsi nel trasferimento illecito o nel mancato ritorno del minore.

Il "**trasferimento**" è l'azione con cui un genitore conduce il minore in un paese diverso da quello in cui il minore è abitualmente residente.

Il "**mancato ritorno**" è l'azione con cui un genitore, dopo aver condotto lecitamente il minore in un paese diverso da quello in cui il minore è abitualmente residente, non fa tornare il minore al paese di residenza abituale.

L'azione si configura in modo "**illecito**" rispetto al diritto di affidamento dell'altro genitore (genitore vittima di sottrazione). Tale diritto di visita può esistere:

- di diritto, in base alla legge del paese di residenza abituale del minore prima della sottrazione;
- a seguito di sentenza o decisione di un organo amministrativo (i poteri degli organi giudiziari e amministrativi variano da Stato a Stato);
- a seguito di accordo vigente (Art. 2(11) Regolamento Bruxelles II bis e articolo 3 Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori).

Il diritto di affidamento comprende diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo

al suo luogo di residenza (art. 2(9) Regolamento Bruxelles II bis e art. 5 Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori).

Il diritto di affidamento deve essere stato effettivamente esercitato, altrimenti il trasferimento o il mancato ritorno non sarà considerato illecito (art. 3 Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori).

Si osservi che il diritto di affidamento concesso ai padri non sposati varia in funzione degli Stati membri UE. La Corte di giustizia europea, nella Causa [C-400/10, J. McB./L.E.](#), ha statuito che nonostante esista una definizione autonoma di cosa sia il diritto di affidamento (vedi sopra), è la legge nazionale a determinare chi è titolare di tale diritto. Il fatto che alcuni ordinamenti giuridici nazionali impongano ai padri non sposati di intraprendere determinate azioni giudiziarie o amministrative al fine di ottenere il diritto di affidamento, non viola il diritto al rispetto della vita familiare (art. 7 della [Carta dei diritti fondamentali dell'UE](#)). Per un quadro generale sulle diverse norme nazionali in materia di diritto di affidamento per padri non sposati, vedi [l'opinione dell'avvocato generale Jääskinen in questa causa](#).

2.4. Domanda di ritorno di minore sottratto

Caso di studio

Torniamo alla coppia spagnola, formata da Jack e Marilyn, che vive in Olanda. Ipotizziamo che il procedimento di divorzio sia ancora in corso. M porta la figlia della coppia, Blossom, in Spagna, in visita da alcuni parenti. J si era detto d'accordo sul viaggio e M gli aveva precisato che sarebbero tornate in Olanda dopo due settimane. Tuttavia, madre e figlia non tornano come previsto. Quando J telefona, M gli dice che non ne può più dell'Olanda e che rimarrà in Spagna con Blossom. Ha cominciato a cercare un appartamento e una scuola per la bambina. Afferma che Blossom è felice in Spagna.

Cosa può fare J?

Fase 1:

J può contattare l'autorità centrale in Olanda. Ogni Stato membro UE dispone di un'autorità centrale che si occupa di sottrazione internazionale di minori. I dati per contattare le autorità centrali degli Stati membri UE sono disponibili sull'[atlante giudiziario](#) e sul sito Internet della [Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato](#).

J deve presentare determinati documenti.

Documenti che il richiedente è tenuto a presentare all'autorità centrale

- Informazioni sull'identità del genitore richiedente, vittima di sottrazione, del minore e del genitore che si adduce abbia sottratto il minore.
- Data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla.
- Motivi adottati dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore.
- Ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore e alle persone presso le quali si presume che il minore si trovi (nel nostro caso, i parenti di M in Spagna).

(Art. 8, Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori)

Documenti che il richiedente ha facoltà di presentare all'autorità centrale

- Copia autenticata della decisione amministrativa o giudiziaria o dell'accordo sul diritto di affidamento.
- Attestato o dichiarazione giurata dell'autorità centrale o di altra autorità competente dello Stato di residenza abituale del minore concernente la legislazione dello Stato in materia.
- Ogni altro documento pertinente.

(Art. 8, Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori)

Compiti delle autorità centrali

- Assistenza pratica al genitore vittima di sottrazione (in questo caso J, ossia il genitore cui il minore è stato sottratto dall'altro genitore). Le autorità centrali indicano a J i documenti di cui ha bisogno, e così via.
- Assistenza nel localizzare il minore se il luogo in cui si trova è sconosciuto.
- Impedire nuovi pericoli per il minore, adottando, all'occorrenza, appositi provvedimenti provvisori.
- Qualora ciò si riveli utile, scambiare informazioni relative alla situazione sociale del minore.
- Inoltrare l'istanza all'autorità centrale di un altro Stato contraente se si presume che il minore si trovi in detto Stato.
- Assistenza nel trovare una risoluzione amichevole della controversia. Le autorità centrali di alcuni paesi mediano o rinviando i genitori alla mediazione.
- Fornire informazioni relativamente alle disposizioni pertinenti della legislazione nazionale.
- Assistenza nell'istituire procedimenti giudiziari qualora il genitore che ha sottratto il minore rifiuti di riportare volontariamente il minore. In alcuni paesi l'autorità centrale assume un avvocato a tal fine. In altri paesi le autorità centrali, o eventualmente altre autorità dello Stato, possono agire nell'ambito del procedimento.
- Se del caso, collaborazione nel trovare assistenza legale.
- Assistenza nell'esecuzione di un provvedimento giudiziario di ritorno del minore.
- Informare l'autorità giurisdizionale nel paese di residenza abituale precedente che è stato emanato un provvedimento contro il ritorno del minore.
- Facilitare la comunicazione fra autorità giurisdizionali degli Stati membri UE.
- Tenersi reciprocamente informati sull'applicazione della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori e partecipare alla Rete giudiziaria europea.

(Art. 7, 9 e 10 della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori; considerando 25 e articoli 11(6), 54 e 55 Regolamento Bruxelles II bis)

Fase 2:

L'autorità centrale in Olanda contatta l'autorità centrale in Spagna.

Si osservi che J potrebbe anche, se preferisce, contattare l'autorità centrale in Spagna. Ciò potrebbe risultare utile se parla spagnolo e se ha familiarità con le autorità spagnole.

Fase 3:

L'autorità centrale in Spagna contatta M e cerca di stabilire il ritorno volontario del minore.

Iter possibili per l'autorità centrale

Stabilire il
ritorno
volontario

Cercare una
soluzione tramite
mediazione

Avviare un procedimento
giuridico per giungere a
un provvedimento di ritorno
del minore

Fase 4:

Se non è possibile giungere ad una soluzione amichevole, l'autorità centrale spagnola contribuisce ad istituire un procedimento legale per il ritorno del minore. Si osservi che tale procedimento viene istituito nel paese in cui il minore è stato condotto a seguito di sottrazione. Spesso gli avvocati non riescono ad avviare questo procedimento, che istituiscono solo nel paese di residenza abituale del minore. Le autorità giurisdizionali di tale paese sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale (art. 8 Bruxelles II bis; vedi corso di formazione a distanza, Unità tematica 1, Parte 1), ma esiste un procedimento speciale, con iter più rapido, per il ritorno del minore.

Nota: capita talvolta che il genitore colpevole di sottrazione, M in questo caso, proponga un'azione nello Stato in cui ha condotto il minore a seguito di sottrazione, la Spagna in questo caso, richiedendo l'affidamento esclusivo. In questo caso, le autorità giurisdizionali spagnole devono adoperarsi per indagare sulla residenza abituale del minore (vedi corso di formazione a distanza, Unità tematica 1, Parte 1) e non considerare la Spagna come residenza abituale se il minore vi è stato condotto a seguito di sottrazione. La sottrazione transfrontaliera di minore non può portare all'acquisizione di una nuova residenza abituale, a meno che tutte le persone titolari della responsabilità genitoriale non abbiano accettato il trasferimento o mancato rientro, o se il genitore vittima di sottrazione ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza, per più di un anno, del fatto che il minore risiede nel paese in cui è stato condotto a seguito di sottrazione e non ha presentato una domanda di ritorno del minore o ha ritirato tale domanda, o è stato definito un procedimento nel paese della precedente residenza abituale, oppure l'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore (art. 10 Regolamento Bruxelles II bis).

Fase 5:

L'autorità giurisdizionale spagnola prende in esame la domanda di ritorno del minore. Nel far questo, rispetta determinati requisiti procedurali e considera il numero limitato di motivi di rigetto della domanda. Per queste materie sono applicati congiuntamente il Regolamento Bruxelles II bis e la Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori.

Requisiti procedurali

- Il minore deve avere l'opportunità di essere ascoltato se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità. Le prassi degli Stati membri sono variabili in materia. Il giudice che decide di non ascoltare il minore perché non lo ritiene abbastanza maturo, deve motivare il tutto nella decisione.
- La persona che richiede il ritorno del minore deve avere la possibilità di essere ascoltata prima dell'eventuale provvedimento contro il ritorno.
- L'autorità giurisdizionale deve utilizzare le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.
- L'autorità giurisdizionale deve emanare un provvedimento entro sei settimane (salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano).

(Art. 11 Regolamento Bruxelles II bis)

Possibilità procedurali

- L'Autorità giudiziaria o amministrativa può tener conto direttamente della legislazione dello Stato in cui il minore risiedeva abitualmente subito prima della sottrazione.
- Le Autorità giudiziarie o amministrative hanno facoltà di domandare che il richiedente produca una decisione o altro attestato comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito.

(Articoli 14 e 15 Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori) L'obiettivo di queste disposizioni è permettere di valutare rapidamente il contenuto di una legge straniera, ma anche di richiedere, se necessario, informazioni.

Motivi di rigetto

1. Il minore è stato sottratto più di un anno prima e si è integrato nel nuovo ambiente.
2. La persona che chiede il ritorno del minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno (secondo quanto asserito e provato dalla persona che si oppone al ritorno).
3. Esistenza di un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile (secondo quanto asserito e provato dalla persona che si oppone al ritorno), e lo Stato membro in cui il minore deve fare ritorno non ha previsto misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.
4. il minore si oppone al ritorno ed è considerato opportuno tener conto del suo parere, in ragione della sua età o del suo grado di maturità.
5. Il ritorno del minore non è autorizzato dalla legge dello Stato membro richiesto in quanto sarebbe contrario ai principi fondamentali (relativi alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali). (Questo motivo di rigetto è utilizzato solo in circostanze eccezionali)

(Art. 11 Regolamento Bruxelles II bis; articoli 12, 13 e 20 Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori. Vedi anche [Rapporto esplicativo della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori, di Elisa Pérez-Vera.](#))

L'autorità giurisdizionale spagnola può considerare solo questi motivi di rigetto. Se nessuno di questi è presente, il giudice è obbligato a ordinare il ritorno del minore. In questa fase l'autorità giurisdizionale potrebbe non considerare il merito della questione, ossia chi debba avere l'affidamento o dove Blossom debba risiedere in futuro. Per deliberare su tutto questo, permane la competenza dell'autorità giurisdizionale olandese.

Fase 6:

Il provvedimento dell'autorità giurisdizionale spagnola viene eseguito in Spagna tramite gli strumenti nazionali al fine di stabilire il ritorno di Blossom in Olanda.

2.5. Provvedimento di ritorno

Se l'autorità giurisdizionale spagnola ha deciso il ritorno di Blossom e il provvedimento viene eseguito, Blossom torna nel luogo dove aveva la residenza abituale subito prima di essere trattenuta illecitamente in Spagna dalla madre.

La residenza abituale di Blossom viene, così, ripristinata e, con essa, anche la competenza delle autorità giurisdizionali di quello Stato membro. Le autorità giurisdizionali in Olanda sono (ancora) competenti per decidere in merito alla responsabilità genitoriale (vedi corso di formazione a distanza, Unità tematica 1, Parte 1).

2.6. Provvedimento contro il ritorno

La situazione è, ovviamente, diversa se l'autorità giurisdizionale spagnola decide che Blossom non deve tornare; in altre parole, se l'autorità in questione utilizza uno dei motivi di rigetto elencati in precedenza. La fase successiva dipende dal motivo addotto ai fini del provvedimento contro il ritorno. Esistono due categorie di provvedimenti contro il ritorno.

Provvedimenti contro il ritorno di categoria 1 (Articoli 12 e 20 Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori)	Categoria 2 provvedimenti contro il ritorno (Art. 13, Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori)
<p>1. Il minore è stato sottratto più di un anno prima e si è integrato nel nuovo ambiente (art. 12).</p> <p>5. Il ritorno del minore non è autorizzato dalla legge dello Stato membro richiesto in quanto sarebbe contrario ai principi fondamentali (art. 20).</p>	<p>2. La persona che chiede il ritorno del minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito al trasferimento o al mancato rientro.</p> <p>3. Esistenza di un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile e lo Stato membro in cui il minore deve fare ritorno non ha previsto misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.</p>

	4. Il minore si oppone al ritorno ed è considerato opportuno tener conto del suo parere, in ragione della sua età o del suo grado di maturità.
--	---

Per le fattispecie di categoria 1, il caso di sottrazione è concluso e il minore acquisisce la nuova residenza abituale nello Stato in cui è stato condotto o trattenuto. Eventuali ulteriori controversie riguardanti la responsabilità genitoriale del minore devono essere presentate alle autorità giurisdizionali di questo Stato, anche se un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro potrebbe essere competente ai sensi di una delle altre disposizioni di cui al Regolamento Bruxelles II bis (vedi corso di formazione a distanza, Unità tematica 1, Parte 1).

Per la categoria 2, il caso non è ancora chiuso. L'iter prosegue ed è suddiviso in ulteriori fasi.

Fase 1:

L'autorità giurisdizionale che ha emanato il provvedimento contro il ritorno informa l'autorità giurisdizionale competente o l'autorità centrale dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale subito prima del suo trasferimento o mancato ritorno. La prima autorità può inviare l'informazione direttamente o tramite l'autorità centrale del proprio Stato. Nel nostro esempio, l'autorità giurisdizionale spagnola invia l'informazione, direttamente o tramite l'autorità centrale spagnola, all'autorità giurisdizionale olandese o all'autorità centrale olandese. L'informazione comprende la trascrizione delle udienze e deve essere ricevuta entro un mese dall'emissione del provvedimento.

Fase 2:

L'autorità giurisdizionale nello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale subito prima del suo trasferimento o mancato ritorno, informa le parti e le invita a presentare le rispettive conclusioni, in modo da poter esaminare la questione dell'affidamento del minore. Le conclusioni devono essere rese entro tre mesi. In tal modo, l'autorità giurisdizionale olandese assume la competenza in virtù della residenza abituale di Blossom. Competenza che non è venuta meno a causa del fatto che Blossom è stata trattenuta illecitamente in Spagna.

Fase 3a):

Se non riceve conclusioni, l'autorità giurisdizionale chiude il caso.

Fase 3b):

Se riceve delle conclusioni, l'autorità giurisdizionale delibera sul merito.

Fase 4a):

Se l'autorità giurisdizionale olandese decide che Blossom deve rimanere in Spagna, la Spagna diventa il luogo della sua nuova residenza abituale.

Fase 4b):

Se l'autorità giurisdizionale olandese decide che Blossom deve tornare in Olanda, questo provvedimento prevale sul provvedimento contro il ritorno emesso dall'autorità giurisdizionale spagnola.

Fase 5:

L'autorità giurisdizionale olandese rilascia un certificato con la decisione che prevede il ritorno di Blossom. Questo certificato assume la forma dell'Allegato IV al Regolamento Bruxelles II bis. L'autorità giurisdizionale rilascia il certificato di sua iniziativa, compilato nella lingua della decisione. Affinché il certificato possa essere rilasciato, la decisione deve essere conforme a determinati requisiti.

Requisiti da rispettare per il rilascio del certificato

- Il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.
- Le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate.
- L'autorità giurisdizionale ha tenuto conto dei motivi alla base del provvedimento contro il ritorno.

* Nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno, il certificato contiene i dettagli di tali misure.


(Art. 42 Regolamento Bruxelles II bis)

Fase 6:

Con questo certificato, non è necessario un procedimento per la dichiarazione di esecutività (abolizione dell'exequatur). Questo significa che la decisione olandese è direttamente esecutiva in Spagna e in tutta l'UE, nonostante il precedente provvedimento contro il ritorno emesso dalla Spagna. La Corte di giustizia europea ha confermato questo effetto del certificato. Anche qualora contenga un errore, il certificato resta direttamente eseguibile. Se una parte intende opporsi al contenuto del certificato, deve rivolgersi all'autorità giurisdizionale che ha emesso il certificato stesso (vedi [Causa C-491/10, Aguirre Zarraga/Pelz](#)).

(articoli 11(6) – 11(8), 40 e 42 Regolamento Bruxelles II bis)

Diagramma della procedura



3. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

3.1. Introduzione

Il processo di riconoscimento ed esecuzione di una decisione è il mezzo con cui la decisione acquisisce valore giuridico in un paese diverso da quello che l'ha emanata (Stato/autorità giurisdizionale di origine). Riconoscere una decisione emanata all'estero significa accettarne il valore giuridico; darle esecuzione significa dare effetto al suo contenuto. Una decisione deve essere riconosciuta come avente valore giuridico prima di poter essere eseguita.

L'obiettivo alla base del Regolamento Bruxelles II bis è prevedere norme efficaci per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia. Le norme di competenza giurisdizionale sono armonizzate, per rendere il processo più semplice. Così, l'autorità giurisdizionale che riconosce una decisione ai sensi di Bruxelles II bis deve presumere che il giudice di origine sia competente in conformità al regolamento. Il processo è destinato ad essere il più diretto possibile, con un numero minimo di formalità giuridiche e di motivi di opposizione disponibili.

Con Bruxelles II bis, l'UE desidera incoraggiare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di diritto di famiglia, rendendo il processo il più semplice e utile possibile, affinché le famiglie non debbano adire più volte le vie legali per garantire i diritti di ciascuno. Riguardo al diritto di visita, il regolamento stabilisce un procedimento accelerato di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, per far sì che il titolare del diritto di visita al minore non perda il contatto nonostante la natura transfrontaliera della relazione.

3.2. Principio di reciproco riconoscimento delle decisioni

Articolo 21(1) – Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

- Le decisioni di uno Stato membro devono essere riconosciute come giuridicamente valide negli Stati membri, con requisiti procedurali minimi.
- Bruxelles II bis punta a garantire la libera circolazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale in tutta l'UE, a favore dei genitori e delle autorità giurisdizionali degli Stati membri. Il principio del reciproco

riconoscimento è fortemente sostenuto dalla Corte di giustizia europea nella sua giurisprudenza.

- Una decisione sull'affidamento del minore (dove e con chi il minore debba vivere; chi ha diritto di visita, quando e per quanto tempo; dove il minore debba andare a scuola; cura futura del minore) può quindi avere validità giuridica in qualsiasi altro Stato membro (ad eccezione della Danimarca) ai sensi di Bruxelles II bis. La decisione può, quindi, avere validità giuridica in Stati membri diversi da quello che l'ha emanata.

Eccezioni al principio di reciproco riconoscimento delle decisioni

L'UE vuole che le decisioni circolino liberamente in tutti gli Stati membri. Sono, quindi, molto limitati i motivi disponibili contro il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale pronunciata da un altro Stato membro. Le eccezioni al principio generale di riconoscimento sono interpretate in maniera molto rigida, con ulteriori limitazioni su ciò che può essere considerato un motivo di opposizione:

Articolo 23 – Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

- (a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- (b) se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;
- (c) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese;
- (d) la decisione è stata emessa senza dare al titolare della responsabilità genitoriale la possibilità di essere ascoltato;
- (e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva.

L'autorità giurisdizionale che riconosce la decisione non ha il diritto di valutare:

- la competenza dell'autorità giurisdizionale di origine;
- le differenze sul merito della decisione, anche se l'autorità giurisdizionale che la riconosce avrebbe emanato una decisione diversa sui fatti o sul benessere del minore

L'autorità giurisdizionale incaricata di riconoscere la decisione di un altro Stato membro ai sensi di Bruxelles II bis non può riconsiderare la decisione adottata dal giudice di origine né la decisione che avrebbe adottato in conformità alla legge nazionale.

- Un motivo di "ordine pubblico" non può essere addotto per rivalutare la decisione resa dall'autorità giurisdizionale estera; devono essere presenti, nella decisione, aspetti sufficientemente offensivi per l'ordinamento giuridico dell'autorità giurisdizionale che riconosce la decisione e tali da giustificare il rifiuto del riconoscimento. Ad esempio, i diritti delle parti non sono stati tutelati durante il procedimento originale. Ai sensi dell'articolo 23(b), il diritto del minore di essere ascoltato nel procedimento è accettato come motivo di rigetto.
- Le limitazioni poste ai motivi di rigetto disponibili riflettono la finalità di Bruxelles II bis: garantire il riconoscimento della maggior parte delle decisioni senza difficoltà da parte degli Stati membri.

Domanda

Queste decisioni sarebbero riconosciute? (seleziona)

- Una decisione in cui una parte afferma che l'autorità giurisdizionale che ha emanato la decisione non era competente ai sensi di Bruxelles II bis

Sì - Risposta esatta

Armonizzare la competenza giurisdizionale tramite Bruxelles II significa che tutte le autorità giurisdizionali devono ritenere debitamente competenti le autorità giurisdizionali estere. L'autorità giurisdizionale che riconosce la decisione non può valutare la competenza dell'autorità giurisdizionale di origine.

No - Risposta sbagliata

- Una decisione in cui il minore 14enne non è stato ascoltato nel corso del procedimento

Sì - Risposta sbagliata

No - Risposta esatta

Il minore non era stato ascoltato e l'articolo 23(b) può essere invocato.

- Una decisione che nega il diritto di visita di un padre al minore in una causa in cui il padre è stato, in precedenza, violento nei confronti della madre

Sì - Risposta esatta

Il padre può sostenere, ai sensi dell'art. 23(a), che la decisione viola il suo diritto alla vita privata e familiare ed è contraria all'ordine pubblico, ma anche se l'autorità giurisdizionale che riconosce la decisione si fosse pronunciata diversamente sul merito, è probabile che la decisione venga riconosciuta.

No - Risposta sbagliata

3.3. Esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale ai sensi di Bruxelles II bis

- Una volta riconosciuta, la decisione relativa alla responsabilità genitoriale sarà eseguibile se dichiarata eseguibile, o registrata per l'esecuzione nel Regno Unito.
- La procedura di esecuzione è disciplinata dalla legge nazionale.
- La parte che chiede l'esecuzione della decisione deve presentare una copia autenticata della decisione stessa.
- Una volta dichiarata eseguibile, la decisione ha validità giuridica nel paese in cui viene eseguita: le parti possono far valere tale decisione per garantire la conformità alle sue disposizioni.

3.4. Esecutività del diritto di visita

Nella stesura del regolamento, è stata attribuita la massima importanza al dare ai titolari del diritto di visita del minore la capacità di poter esercitare tale diritto in modo rapido e semplice, a beneficio del minore e del titolare stesso.

- Ai sensi del regolamento, il "diritto di visita" include il diritto di condurre il minore in un paese diverso da quello di residenza abituale, riferendosi in genere alla situazione del rapporto che il minore ha con il genitore che non è l'affidatario principale.
- Dato che il titolare del diritto di visita non è l'affidatario principale, è importante far sì che possa tutelare i suoi diritti in relazione al minore, affinché quest'ultimo non perda i contatti con un genitore, soprattutto se vivono in paesi diversi. Il regolamento punta a garantire la tutela efficace di tale diritto di visita nelle situazioni transfrontaliere, in modo da non far perdere i contatti fra genitore e figlio.

L'esecuzione di una decisione relativa al diritto di visita avviene in modo alquanto diretto, ai sensi dell'articolo 41.

Articolo 41(1): Il diritto di visita ... conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro di origine.

- Non esistono motivi per rigettare il riconoscimento di una decisione che è stata certificata.
- L'esecuzione non necessita di dichiarazioni di esecutività.

Si tratta di una procedura più semplice rispetto a quella per il riconoscimento e l'esecuzione di altre decisioni ai sensi di Bruxelles II bis. Si applica unicamente alle decisioni che determinano il diritto di visita. Il titolare del diritto di visita può rivolgersi all'autorità giurisdizionale estera per richiedere il procedimento accelerato qualora esistano determinati condizioni.

Condizioni che devono essere soddisfatte, ai sensi dell'articolo 41(2), affinché possa essere rilasciato il certificato.

- In caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese.
- Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate.
- Il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, se ritenuto opportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Queste condizioni vengono controllate dall'autorità giurisdizionale di origine, ossia l'autorità giurisdizionale che emana la decisione relativa al diritto di visita. Anche se l'autorità giurisdizionale incaricata di riconoscere ed eseguire la decisione è a conoscenza di un problema procedurale nell'iter che ha portato all'emanazione della decisione (ad es. minore di età e grado di maturità appropriati non ascoltato nel corso del procedimento), tale autorità deve riconoscere ed eseguire detta decisione se è stato rilasciato il relativo certificato.

Esecuzione del diritto di visita ai sensi di Bruxelles II bis

Rilascio e validità del certificato di esecuzione di una decisione relativa al diritto di visita

- **Articolo 41(1)** – Il diritto di visita conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro di origine.
- **Articolo 42(2)** – Il giudice di origine rilascia il certificato solo se:
 - (a) in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, o sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente;
 - (b) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;
 - (c) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità

